PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 9-bis

Cessione di materiali e sostegno logistico

Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Nei limiti termporali di cui all'articolo 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unita' delle Forze armate e Forze di polizia irachene.

Versione in vigore dal 19 marzo 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
Capo	II — Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-9-bis-cessione-di-materiali-e-sostegno-logistico/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it